



DECRETO N. 17 DEL 16/03/2022

Struttura/Area/Ufficio Proponente: Area Segreteria Generale / Ufficio Lavoro Portuale / Area Tecnica

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO CI CUI ALL'ART. 68 DEL C.d.N

Il Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico	Responsabile del procedimento: (nome e cognome)	Data e Firma del Responsabile del Procedimento	Il Dirigente: (nome e cognome)	Data e Firma del Dirigente:
	Lelio Matteuzzi	<u>16/3/22</u> 	Massimo Scolamacchia	<u>16/3/22</u>

Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.)	
CIG:	CUP
Allega Modulo Gara <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Il Responsabile dell'Area Finanziaria esprime il VISTO di regolarità contabile sulla base del PARERE espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, il quale garantisce il rispetto del principio di integrità del bilancio di Previsione ed il suo effettivo equilibrio economico/finanziario, attestando la disponibilità concreta della provvista finanziaria del capitolo per la copertura del presente atto.

Esercizio Finanziario: 2021.

UPB:	Capitolo:
Importo stanziato in competenza: €	Importo a residuo: €
Importo già utilizzato: €	Importo già utilizzato: €
Importo del Decreto €	
Impegno n. _____ del _____	
importo stanziato in competenza dopo l'approvazione del presente Decreto: €	Importo a residuo dopo l'approvazione del presente Decreto: €

Visto del Dirigente Ufficio Ragioneria e Bilancio addetto al controllo del budget
Angela Andriani (o delegato) _____ data _____ (firma) _____

Il Dirigente Area Finanziaria e Contabile (ad interim)
Angela Andriani (o delegato) _____ data _____ (firma) _____

Impegno Pluriennale	Anno 20__ n. _____	€ _____	Anno 20__ n. _____	€ _____
---------------------	-----------------------	---------	-----------------------	---------

Il Dirigente Area Finanziaria e Contabile
Angela Andriani (o delegato) _____ data _____ (firma) _____

Proposta di decreto	Numero (Registro Area Finanziaria e Contabile)	n. _____	Data	____/____/____
---------------------	--	----------	------	----------------

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE:

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma Data 16/3/22

IL PRESIDENTE
Dott. Pino Musolino

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- VISTA la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 recante il riordino della legislazione in materia portuale e le successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO in particolare, il successivo D.Lgs. n. 169 del 04 agosto 2016 recante "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità. Portuali di cui alla Legge del 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f), della Legge del 07.08.2015, n. 124, con cui sono state sostituite le "Autorità. Portuali" con le "Autorità. di Sistema Portuale" e, in particolare, all'Allegato A, e stata individuata l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro - settentrionale come costituita dai Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta (di seguito anche AdSP);
- VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 573 del 15.12.2020 di nomina del Dott. Pino Musolino quale Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale;
- VISTO il Decreto del Presidente n.36 del 15.02.2021 relativo alla nomina del Dott. Paolo Riso a Segretario Generale di questa AdSP;
- l'art. 8, comma 3, lett. g) il quale stabilisce che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale "provvede al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione";
- VISTO il "Regolamento sul Procedimento Amministrativo" di questa AdSP, di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 54 del 17.10.2019;
- VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 46 del 09.09.2020 con il quale è stata approvata l'integrazione proposta al "Regolamento sul Procedimento Amministrativo" di cui sopra;
- VISTO Il regolamento recante la disciplina per l'esecuzione delle attività in ambito portuale di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione di cui al Decreto Presidenziale n° 129/2021 del 01.06.2021;
- Vista la sentenza del Consiglio di stato n° 256/2022 in data 14 .01.2022 sul ricorso RG n° 7820/2018 avverso la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto per l'annullamento del diniego, operato dall'AdSP all'istanza di iscrizione nel registro di cui all'art. 68 del C.d.N;
- VISTA la Delibera n° 07 in data 21 febbraio 2022 di modifica del vigente testo regolamentare e con essa i precorsi, favorevoli pareri delle Commissioni consultive di Civitavecchia e Gaeta, nonché, la memoria parte integrante della delibera, ivi integralmente richiamata.

PROPONE

AL SEGRETARIO GENERALE

Di esprimere parere favorevole all'adozione del nuovo Regolamento per la disciplina delle attività di cui all'art. 68 del C.d.N., in osservanza della Sentenza n. 256/2022 resa dal Consiglio di Stato in data 14.01.2022



quale stabilisce che l'Autorità di Sistema Portuale ha tra i suoi compiti l'affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'art. 8, comma 3, lett. g) il quale stabilisce che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale "provvede (...) al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione";

- VISTO il "Regolamento sul Procedimento Amministrativo" di questa AdSP, di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 54 del 17.10.2019;
- VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 46 del 09.09.2020 con il quale è stata approvata l'integrazione proposta al "Regolamento sul Procedimento Amministrativo" di cui sopra;
- VERIFICATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 delle Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VALUTATO che il presente provvedimento risponde agli indirizzi provenienti da questa AdSP;

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione del presente provvedimento assumendosene la titolarità ai sensi dell'art.10, comma 4, lett.c) della Legge 84/94 e per l'effetto,

PROPONE

AL PRESIDENTE

Di adottare il novo testo Regolamentare sulla scorta della Sentenza n. 256/2022 resa dal Consiglio di Stato in data 14.01.2022 sul ricorso RG n.7820/2018, il cui giudizio era stato proposto da un consulente chimico di porto avverso la sentenza del Tar Lazio Roma n. 4135/2018 che aveva respinto il ricorso per l'annullamento del diniego, operato dall'Autorità all'istanza di iscrizione nel Registro ex art. 68 del Cod. Nav. del consulente chimico privo dei requisiti prescritti dalla disciplina regolamentare. In riforma della sentenza impugnata, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di primo grado e annullato gli atti con esso impugnati (in particolare il preavviso di rigetto dell'iscrizione di cui nota prot. n. 11564 dell'Autorità).

La succitata sentenza rende quindi possibile l'iscrizione del ricorrente consulente chimico nel registro ex art. 68 C.N. anche senza il possesso di alcuni requisiti utili all'iscrizione secondo la Circolare Ministeriale 10 dicembre 1999, prot. DEM3/1160 e più precisamente: il compimento di un tirocinio pratico formativo di un anno presso un consulente chimico di porto ed il superamento di una prova teorica da sostenere presso il Circondario Marittimo.

sul ricorso RG n.7820/2018, il cui giudizio era stato proposto da un consulente chimico di porto avverso la sentenza del Tar Lazio Roma n. 4135/2018 che aveva respinto il ricorso per l'annullamento del diniego, operato dall'Autorità all'istanza di iscrizione nel Registro ex art. 68 del Cod. Nav. del consulente chimico privo dei requisiti prescritti dalla disciplina regolamentare. In riforma della sentenza impugnata, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di primo grado e annullato gli atti con esso impugnati (in particolare il preavviso di rigetto dell'iscrizione di cui nota prot. n. 11564 dell'Autorità).

La succitata sentenza rende quindi possibile l'iscrizione del ricorrente consulente chimico nel registro ex art. 68 C.N. anche senza il possesso di alcuni requisiti utili all'iscrizione secondo la Circolare Ministeriale 10 dicembre 1999, prot. DEM3/1160 e più precisamente: il compimento di un tirocinio pratico formativo di un anno presso un consulente chimico di porto ed il superamento di una prova teorica da sostenere presso il Circondario Marittimo.

Alla luce di quanto sopra è opportuno procedere alle modifiche del Regolamento di cui al Decreto n. 129/2021 del 01.06.2021 e più precisamente: ART. 12 – Consulente Chimico di Porto, la cancellazione dei punti c) e d) che denotano i requisiti annullati dalla Sentenza in oggetto.

Data, 14.3.22


Il Responsabile del Procedimento

Dott. Lelio Matteuzzi


IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTA la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 recante il riordino della legislazione in materia portuale e le successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO in particolare, il successivo D.Lgs. n. 169 del 04 agosto 2016 recante "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge del 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f), della Legge del 07.08.2015, n. 124, con cui sono state sostituite le "Autorità Portuali" con le "Autorità di Sistema Portuale" e, in particolare, all'Allegato A, e stata individuata l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro - settentrionale come costituita dai Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta (di seguito anche AdSP);
- VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 573 del 15.12.2020 di nomina del Dott. Pino Musolino quale Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale;
- VISTO il Decreto del Presidente n.36 del 15.02.2021 relativo alla nomina del Dott. Paolo Riso a Segretario Generale di questa AdSP;
- VISTA la sopra citata Legge 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 6, comma 4, lett. c) il

Alla luce di quanto sopra è opportuno procedere alle modifiche del Regolamento di cui al Decreto n. 129/2021 del 01.06.2021 e più precisamente: ART. 12 – Consulente Chimico di Porto, la cancellazione dei punti c) e d) che denotano i requisiti annullati dalla Sentenza in oggetto.

**Il Segretario Generale
Dott. Paolo RISSO**



IL PRESIDENTE



- VISTA la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 recante il riordino della legislazione in materia portuale e le successive modificazioni ed integrazioni;
 - VISTO in particolare, il successivo D.Lgs. n. 169 del 04 agosto 2016 recante "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge del 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f), della Legge del 07.08.2015, n. 124, con cui sono state sostituite le "Autorità Portuali" con le "Autorità di Sistema Portuale" e, in particolare, all'Allegato A, e stata individuata l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro - settentrionale come costituita dai Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta (di seguito anche AdSP);
 - VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 573 del 15.12.2020 di nomina del Dott. Pino Musolino quale Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale;
 - VISTO il Decreto del Presidente n.36 del 15.02.2021 relativo alla nomina del Dott. Paolo Riso a Segretario Generale di questa AdSP;
 - l'art. 8, comma m il quale stabilisce che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree del Demanio Marittimo, esercitando, sentito il Comitato di Gestione le attribuzioni stabilite negli artt. Da 36 a 55 e 68 del C.d.N
 - VISTO il "Regolamento sul Procedimento Amministrativo" di questa AdSP, di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 54 del 17.10.2019;
 - VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 46 del 09.09.2020 con il quale è stata approvata l'integrazione proposta al "Regolamento sul Procedimento Amministrativo" di cui sopra;
 - VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 46 del 09.09.2020 con il quale è stata approvata l'integrazione proposta al "Regolamento sul Procedimento Amministrativo" di cui sopra;
 - VISTO Il regolamento recante la disciplina per l'esecuzione delle attività in ambito portuale di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione di cui al Decreto Presidenziale n° 129/2021 del 01.06.2021;
- 



- Vista la sentenza del Consiglio di Stato n° 256/2022 in data 14 .01.2022 sul ricorso RG n° 7820/2018 avverso la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto per l'annullamento del diniego, operato dall'AdSP all'istanza di iscrizione nel registro di cui all'art. 68 del C.d.N;
- VISTA la Delibera n° 07 in data 21 febbraio 2022 di modifica del vigente testo regolamentare e con essa i precorsi, favorevoli pareri delle Commissioni consultive di Civitavecchia e Gaeta, nonché, la memoria parte integrante della delibera, ivi integralmente richiamata.

DECRETA

Regolamento per la disciplina delle attività che si svolgono nell'ambito della circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrional

(ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione)

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'art. 68 cod. nav., un'attività professionale di carattere commerciale, industriale o artigianale nei porti e, più in generale nell'ambito del demanio marittimo rientrante nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale – AdSP (porti di Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta).

Art. 2

Istituzione del Registro delle attività e requisiti di idoneità Procedimento amministrativo

Il responsabile del procedimento amministrativo è l'Ufficio del Lavoro Portuale ed Autorizzazioni; il termine del procedimento è fissato in trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Chiunque intenda svolgere un'attività lavorativa nell'ambito della giurisdizione territoriale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale è soggetto alla vigilanza dell'A.P. mediante l'iscrizione nel Registro di cui al 2° comma dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

I requisiti di idoneità da possedersi da parte dei soggetti che intendono richiedere la suddetta iscrizione sono i seguenti:

- a) Iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura o all'Albo professionale relativo all'attività esercitata;
- b) Possesso di titoli professionali e culturali previsti dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività indicata;
- c) Inesistenza di procedure concorsuali a proprio carico;
- d) Non sottoposizione a provvedimenti o misure restrittive antimafia per il titolare dell'impresa individuale, per il professionista, per il procuratore e in caso di società per gli amministratori e per i membri del collegio sindacale;
- e) Assenza di condanne a seguito delle quali l'imprenditore o legale rappresentante della Società o il professionista sia incorso nella sospensione o interdizione dai pubblici uffici e/o dall'esercizio delle attività commerciali in genere.
- f) Regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale e adempimento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- g) Essere in regola con l'adempimento delle norme di sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.m.ii;
- h) Insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. b.159/2011 e ss.mm.ii;
- i) Possesso di mezzi ed attrezzature idonei allo svolgimento delle attività per cui si richiede l'autorizzazione e di personale professionalmente qualificato ed in misura idonea alle attività da svolgere;
- j) Possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio della stessa attività;
- k) Possesso di idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che possono essere recati a persone e/o cose durante lo svolgimento dell'attività di cui si richiede l'iscrizione.
- l) I requisiti per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 68 del Codice della navigazione possono essere attestati con autocertificazione di cui al DPR 441/2016 e ss.mm.ii
- m) L'istanza deve essere prodotta per via telematica seguendo le istruzioni nel link contenuto sul sito istituzionale *Portidiroma.it*
- n)

Art. 3

Elencazione delle attività di cui all'art. 68 Cod. Nav.

Le attività soggette ad iscrizione nel Registro sono le seguenti:

- a) Lavori di costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, sabbiatura, pitturazione, pulizia di navi, galleggianti e loro arredi;
- b) Lavori di installazione, manutenzione e riparazione macchinari e strumenti di bordo, alimentatori, macchinari e strumenti di bordo, motori marini, alimentatori, macchinari ausiliari, impianti di tubisteria, impianti di condotte ventilazione, porte, rampe e cardeck di accesso garages, apparati elettrici, radiotelevisivi ed elettronici di bordo;
- c) **Lavori subacquei, marittimi e portuali, controllo carene, ispezioni e riparazioni subacquee di navi e galleggianti senza ausilio di mezzi meccanici;**



- d) **Forniture navali, in genere;**
- e) Fornitura e posa di parabordi supplementari e galleggianti;
- f) Lavanderia industriale;
- g) Derattizzazione e disinfestazione;
- h) Sostituzione e riparazioni pneumatici;
- i) Soccorso stradale;
- j) Assistenza riparazione manutenzione containers;
- k) Trasporto demolizione e rottamazione;
- l) Servizio integrativo antincendio;
- m) Consulente chimico di porto
- n) Lavori di tappezzeria nautica;
- o) Lavori di riparazione idraulica, di carpenteria in legno e in ferro;
- p) Lavori di demolizioni navali;
- q) Lavori eseguiti da officine meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- r) Attività di revisione zattere di salvataggio e altre dotazioni di sicurezza;
- s) Attività di riparazione e sostituzione pneumatici ai veicoli autorizzati ad operare in ambito portuale;
- t) Attività di rifornimento alle navi di olii lubrificanti e carburanti a mezzo autobotti;
- u) Attività di fornitura, installazione e manutenzione impianti antincendio di bordo, ricariche bombole ed estintori;
- v) Attività di lavaggio e pulizia;
- w) Attività esercitate da scuole nautiche, agenzie nautiche, di alaggio, vari, riparazione, manutenzione, locazione, noleggio e trasporto unità da diporto, attività di parafly ed intermediazione nella compravendita di unità da diporto;
- x) Attività svolta dai Provveditori navali, appaltatori navali, provviste di bordo ad eccezione di attività complesse per il rifornimento di grandi unità navali adibite al trasporto passeggeri in crociera turistica;
- y) Attività di perizia e consulenza tecnica;
- z) Attività di agenzia di viaggio e di tour operators (anche qualora la sede legale sia esterna all'area portuale);
- aa) Raccolta olii esausti;
- bb) Raccolta e smaltimento reti da pesca
- bb) Servizi di vigilanza e portierato in conto terzi;
- cc) Ogni altra attività di carattere industriale, commerciale, artigianale e comunque professionale, anche non qualificabile come accessoria e/o complementare rispetto a quelle di cui alle precedenti lettere.

Art. 4 - Attività escluse dall'iscrizione al registro

Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le attività e i servizi di seguito elencati:

- a. Operazioni e servizi portuali di cui all'art. 16 della legge 84/94 e s.m.i.;
- b. Attività di competenza dell'Autorità Marittima, di cui all'art. 14 della legge 84/94 e s.m.i.;



- c. Attività delle imprese di cui all'art. 17 delle legge 84/94 e s.m.i.;
- d. Attività delle imprese appaltatrici di lavori e servizi affidati dall'Autorità Portuale;
- e. Attività di agente raccomandatario marittimo;
- f. Attività di spedizioniere doganale/case di spedizione;
- g. Attività di noleggio con conducente (NCC);
- h. Attività di taxi;
- i. Attività di autotrasportatore;
- j. Servizi di interesse generale di cui all'art. 1 del D.M. 14.11.1994;
- k. Titolari di concessione demaniale di cui all'art. 36 del Codice della Navigazione;
- l. Titolari di autorizzazione di cui all'art. 45 bis e 46b del Codice della Navigazione;
- m. Attività elencate al precedente art. 2, qualora svolte occasionalmente e per un periodo di tempo non superiore a gg. 5.

Art. 5 - Modalità di iscrizione

Ai fini dell'iscrizione nel registro, il legale rappresentante della Società deve formulare istanza in carta legale secondo il modulo allegato al presente Regolamento.

(All. 1).

L'istanza di rilascio deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. I soggetti imprenditoriali che svolgono la propria attività in uno dei tre compartimenti marittimi e che intendono svolgere la medesima attività anche in uno dei tre ambiti portuali rientranti nella giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale, devono presentare istanza di iscrizione del Registro dell'Autorità, presso la sede territorialmente competente, come previsto dal precedente art. 1; in tal caso l'ufficio procedente, prende atto del procedimento amministrativo avviato o concluso dalla Capitaneria di Porto, iscrivendo l'istante nel proprio registro solo sulla base del certificato di iscrizione dell'Autorità Marittima, senza alcun onere aggiuntivo.

L'istanza di rinnovo deve essere presentata entro il 30 di novembre precedente l'anno di esercizio dell'attività.

Art. 6 - Documenti

Agli effetti del precedente articolo gli interessati devono presentare l'istanza corredata dai seguenti documenti che possono essere sostituiti da autocertificazione ove espressamente previsto dall'art. 15 delle legge 183/11- DPR 441/2016:

- a) Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero certificato di iscrizione agli Albi professionali da cui si evinca che l'attività che si intende svolgere sia compresa tra quelle per le quali è stata ammessa l'iscrizione;
- b) Relazione del soggetto istante sull'attività da svolgere nella circoscrizione demaniale marittima dell'Autorità Portuale;
- c) Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura presso il Tribunale competente, relativo al titolare dell'Impresa o al rappresentante legale della Società;
- d) Certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura presso il Tribunale competente, relativo al titolare dell'Impresa o al rappresentante legale della Società;



- e) Elenco dei nominativi e dei dati anagrafici dei dipendenti che devono operare in ambito portuale;
- f) Elenco dei mezzi e delle attrezzature a disposizione per l'esercizio dell'attività;
- g) Ricevuta del versamento di cui all'art. 6;
- h) Una marca da bollo in corso legale.

L'Autorità di Sistema Portuale si riserva la facoltà di richiedere ogni altra documentazione e/o adempimento previsti in forza di specifiche disposizioni di legge, anche sopravvenute, relative all'attività da esercitare o motivate da successive esigenze istruttorie.

In relazione alla natura e all'oggetto dell'attività da autorizzare, l'Autorità Portuale potrà richiedere la presentazione di apposita polizza assicurativa o fidejussione il cui importo sarà stabilito dall'Autorità Portuale ad insindacabile giudizio, a copertura di tutti i principali rischi di danni a persone e/o cose di terzi.

Qualsiasi variazione relativa ai dati richiamati nell'istanza o variazione del personale dipendente deve essere comunicata all'Autorità Portuale.

Art. 7 - Rilascio/rinnovo della certificazione e annotazione sul registro

A seguito di iscrizione nel registro ex art. 68, l'Autorità di Sistema Portuale rilascia un certificato di iscrizione.

Adottando le procedure previste dalla legge 241/90 e s.m.i. sono respinte le istanze non conformi al modello allegato (all. 1), non compilate correttamente o mancanti di alcuni dati.

Gli iscritti sul registro sono identificati con un numero e una lettera corrispondente al tipo di attività dichiarata.

L'istanza di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata entro il 30 di novembre precedente l'anno di esercizio dell'attività. Il rinnovo è subordinato alla permanenza dei requisiti per l'iscrizione e presentazione di eventuali ulteriori documenti richiesti per il rilascio, aggiornati alla data di presentazione dell'istanza.

Art. 8 - Durata

L'iscrizione ha validità biennale.

La sua validità è subordinata al versamento di € 400,00 (euroquattrocento/00) per **contributo forfettario per le spese di istruttoria** per ciascun anno di validità, da effettuarsi con le modalità di cui all'apposita modulistica.

Art. 9 - Obblighi

Nell'esercizio delle attività di cui al precedente art. 2 devono essere scrupolosamente osservate le disposizioni emanate dall'Autorità di Sistema Portuale e dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente.



E' fatto obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Autorità di Sistema Portuale di qualunque variazione intervenuta nei dati riportati nell'istanza di iscrizione.

Eventuali limitazioni cui possono essere sottoposti gli iscritti nel registro sono indicate, di volta in volta, sui singoli certificati di iscrizione.

Art. 10 - Vigilanza e controllo

L'iscrizione nel registro ex art. 68 C.N. non costituisce titolo per occupazione permanente o temporanea del suolo demaniale né ha valenza di permesso d'ingresso in porto.

L'Autorità di Sistema Portuale può eseguire, nell'esercizio dei propri compiti di istituto, anche in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, ispezioni, controlli, accertamenti sui soggetti autorizzati **con l'assistenza qualora ritenuta necessaria degli organi di polizia e/o di altri enti pubblici.**

I contravventori del presente Regolamento sono puniti a norma di legge e ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni arrecati alle persone e/o cose derivanti dal loro illecito comportamento.

L'AdSP è manlevata da qualsivoglia responsabilità relativa a danni, a persone e/o cose, che dovessero occorrere a causa dello svolgimento delle attività autorizzate.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna sede di Autorità di Sistema Portuale trasmette alla Capitaneria di Porto territorialmente competente l'elenco aggiornato dei soggetti iscritti nel registro ex art. 68.

Art. 11 - Cancellazione dal Registro

L'Autorità di Sistema Portuale dichiara la cancellazione dal registro ex art. 68 C.N. per i seguenti motivi:

- Rinuncia dell'interessato (persona fisica) o del legale rappresentante (persona giuridica);
- Morte dell'interessato o del legale rappresentante della società, in caso di mancata comunicazione della sostituzione, nei 6 mesi successivi, del nuovo legale rappresentante all'Autorità di Sistema Portuale;

Con provvedimento motivato l'Autorità di Sistema Portuale provvede alla revoca dell'iscrizione in ogni tempo, senza diritto di alcun indennizzo, con provvedimento motivato, per i seguenti motivi:

- a) Cessazione dell'attività;
- b) Gravi carenze organizzative ed inefficienza del servizio per gravi e ripetute violazioni degli obblighi derivanti dalle legge o da disposizioni regolamentari o di altra natura vigenti all'interno dell'area portuale, accertate da ispettori dell'Autorità di Sistema Portuale o da personale della Capitaneria di Porto o di altri Enti/Comandi/Amministrazione operanti all'interno dello scalo;
- c) Perdita di uno dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione;
- d) Violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, antinfortunistiche, previdenziali o sul collocamento, ovvero inottemperanza a disposizioni impartite dall'Autorità di Sistema Portuale;

- e) Accertamento di false dichiarazioni rese nella richiesta di iscrizione o di rinnovo della stessa;
- f) Mancata o ritardata comunicazione delle variazioni relative alla documentazione prodotta all'atto dell'iscrizione/rinnovo;
- g) Mancata inosservanza di una o più prescrizioni contenute nel certificato di iscrizione.

Art. 12 - Consulente Chimico di Porto

Il servizio chimico di porto è soggetto alla vigilanza di cui all'art. 68 C.N. che viene esercitata dall'AdSP di concerto con l'Autorità Marittima;

- 1. Ai fini dell'iscrizione, il professionista deve possedere i requisiti di cui all'art. 2;
- 2. Laurea magistrale in chimica, chimica industriale o ingegneria meccanica;
- 3. Iscrizione all'albo professionale Capacità fisica a svolgere l'attività;
- 4. Ai fini dell'iscrizione, il professionista deve dichiarare ai sensi e per gli effetti del DPR 441/2016 e ss.mm.ii, ovvero, produrre certificazione attestante il possesso dei requisiti di formazione, informazione ed addestramento per l'ingresso in stive delle navi, ovvero, per l'attività in generale operativa portuale sulle banchine ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n° 272/99; 271/99 e D.lgs n°81/'08 e ss.mm.i;
- 5. Il professionista deve produrre unPiano tariffario.

Art. 13 - Attività occasionali e certificazione provvisoria.

I soggetti interessati a svolgere occasionalmente un'attività in ambito portuale, per interventi di durata inferiore a cinque giorni devono produrre istanza di autorizzazione come da modello allegato (all. 2), avendo cura di specificare:

- generalità complete del richiedente;
- modalità e tempi di svolgimento dell'attività;
- luogo di svolgimento dell'attività;
- di essere in possesso di ogni altro documento/autorizzazione previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività da esercitare;
- di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge connessi allo svolgimento dell'attività da esercitare.

In relazione alla natura ed all'oggetto dell'attività da svolgere, l'Autorità di Sistema Portuale può chiedere la presentazione di apposita polizza assicurativa o fidejussoria il cui importo sarà stabilito dall'Autorità di Sistema Portuale a suo insindacabile giudizio, a copertura di tutti i rischi di danni a persone e/o cose.

In allegato alla suddetta istanza dovrà essere prodotta la ricevuta di versamento di € 50,00 a titolo di **contributo forfettario** per spese di istruttoria, nonché una copia di un documento d'identità dell'istante in corso di validità.

Non può essere rilasciata più di una certificazione provvisoria nell'arco dell'anno solare.





Art. 14 - Trattamento dei dati personali

- 1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che il conferimento dei dati personali forniti con l'istanza di iscrizione nel Registro ex art. 68 C.N. ha natura obbligatoria al fine di consentire all'AdSP di esercitare la vigilanza ai sensi dell'art. 68, comma 1, C.N.**
- 2. Gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del procedimento di iscrizione. In fase di trattamento gli stessi dati verranno comunicati e diffusi verso altri soggetti pubblici tenuti per legge a trattare tali informazioni.**
- 3. Si informa che l'istante è titolare dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.**
- 4. Si informa che il titolare del trattamento dati è l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.**

Art. 15 - Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga ogni precedente disposizione in materia di regolamentazione delle attività di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione nella circoscrizione demaniale dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento è immediatamente vigente con la pubblicazione del presente decreto ed è soggetto alla misura della pubblicazione mediante l'affissione all'Albo dell'Ente (presso ogni sede), nonché dei Comuni di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta e di ciascuna Capitaneria di Porto territorialmente competente, per un periodo non inferiore a giorni 30.

Civitavecchia,

Handwritten signature and date:
14/12/2022

IL PRESIDENTE
Dott. Pino Musolino
Handwritten signature of Pino Musolino